



**DECRETO LEGISLATIVO
27 novembre 2025, n. 184**

Codice degli incentivi



ACADEMY (diretta, concreta, attuale) - academy@chiarelli.eu - 328 9494901 - <https://chiarelli.academy/>



DECRETO LEGISLATIVO 27 novembre 2025, n. 184

Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160. (GU n.286 del 10-12-2025)

Ecco un'analisi approfondita del **Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184** (Codice degli incentivi), strutturata secondo le tue richieste.

1. Sintesi del Decreto in 20 Punti (Analisi Dettagliata)

Di seguito sono riportati i 20 punti chiave del "Codice degli incentivi", ciascuno analizzato nel dettaglio per fornire una visione esaustiva della **riforma che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026**.

1. Oggetto e Finalità della Riforma (Art. 1)

Il Decreto Legislativo n. 184 del 2025 rappresenta la pietra miliare della riforma del sistema degli incentivi alle imprese in Italia, attuando la delega prevista dalla legge n. 160 del 2023. L'obiettivo primario non è meramente "aggiungere" nuove norme, ma **razionalizzare e codificare l'esistente per superare la storica frammentazione legislativa**. Il Codice definisce un "sistema organico" per l'attivazione del sostegno pubblico, ponendo fine alla proliferazione disordinata di bandi e misure che ha caratterizzato l'ultimo decennio. La finalità è duplice: da un lato, semplificare la vita alle imprese, che devono trovare in un unico corpus normativo le regole del gioco; dall'altro, rendere l'azione amministrativa più efficiente, trasparente e misurabile. Il decreto stabilisce che le disposizioni in esso contenute costituiscono **"principi fondamentali"** ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, **vincolando quindi anche le Regioni e le Province autonome** (pur nel rispetto delle loro competenze statutarie) ad adeguarsi ai principi di programmazione standardizzata. In sostanza, questo punto segna il passaggio da una logica "a pioggia" e "emergenziale" a una logica strutturale, dove ogni incentivo deve rispondere a un fallimento di mercato specifico o a un obiettivo strategico di politica industriale, evitando sovrapposizioni e sprechi di denaro pubblico. La norma si applica a tutte le amministrazioni centrali e, per i principi generali, anche a quelle territoriali, creando un ecosistema giuridico uniforme.

2. Definizioni Chiave e Ambito Soggettivo (Art. 2)

Per evitare contenziosi e incertezze interpretative, **il Codice introduce un glossario legale vincolante**. Particolare rilevanza assume la definizione di **"incentivo"**, inteso come qualsiasi agevolazione valutabile in termini economici (contributi, crediti d'imposta, garanzie) concessa a soggetti che svolgono attività economica. Fondamentale è l'equiparazione terminologica tra le diverse categorie dimensionali d'impresa (**micro, piccola, media e grande**) secondo i parametri UE (Raccomandazione 2003/361/CE), che diventano lo standard unico per l'accesso ai fondi, eliminando le difformità presenti in vecchie normative nazionali. Viene inoltre chiarito il concetto di **"effetto di incentivazione"**: l'aiuto deve modificare il comportamento dell'impresa, inducendola a intraprendere attività che non avrebbe svolto senza il sostegno pubblico. Questo punto è cruciale perché sposta il focus dal semplice "ristoro" dei costi al "stimolo" degli investimenti. Le definizioni coprono anche i concetti di "avvio dei



lavori" (momento discriminante per l'ammissibilità delle spese) e di **"unità produttiva"**, risolvendo dubbi frequenti sulla localizzazione degli investimenti (es. sede legale vs sede operativa). La precisione di questo articolo serve a creare un linguaggio comune tra Pubblica Amministrazione e tessuto imprenditoriale, riducendo drasticamente il rischio di inammissibilità formale delle domande dovuta a errate interpretazioni dei requisiti soggettivi.

3. Il Portale Unico e i Servizi Digitali (Art. 3)

L'articolo 3 istituzionalizza il portale **"Incentivi.gov.it"** (o piattaforma analoga del Registro Nazionale Aiuti) come unico punto di accesso e informazione per le imprese. Non si tratta solo di una vetrina informativa, ma di uno strumento operativo obbligatorio: **le amministrazioni sono tenute a pubblicare qui tutti i bandi e le misure agevolative**. Il sistema deve garantire funzioni avanzate, come la ricerca profilata (l'imprenditore inserisce il codice ATECO e la dimensione aziendale e vede solo le opportunità pertinenti) e l'interoperabilità con le altre banche dati dello Stato (INPS, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio). Questo punto mira a realizzare il principio del **"once-only"**: l'amministrazione non deve chiedere all'impresa dati che lo Stato possiede già. Se un'impresa ha già depositato il bilancio o ha un DURC regolare, il portale deve recuperare queste informazioni automaticamente. Inoltre, il Codice prevede l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale per assistere le imprese nella compilazione e per supportare la PA nella fase istruttoria, riducendo i tempi di attesa. La digitalizzazione non è più un'opzione ma un requisito di validità del procedimento amministrativo: le comunicazioni cartacee o via PEC non strutturate vengono sostituite da flussi dati integrati nelle piattaforme di gestione, garantendo tracciabilità totale della pratica.

4. Programmazione Pluriennale degli Incentivi (Art. 4)

Il Codice introduce l'obbligo della **programmazione triennale degli incentivi**. Le amministrazioni non possono più lanciare bandi "a sorpresa" o sulla base di disponibilità di cassa momentanee. Devono invece adottare un "Programma triennale degli incentivi", **aggiornato annualmente**, che definisca in anticipo gli obiettivi strategici, le risorse disponibili e le tipologie di intervento previste. Questo documento deve essere coerente con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e con le linee guida europee. Per le imprese, questo rappresenta una rivoluzione in termini di pianificazione industriale: un'azienda potrà sapere con mesi o anni di anticipo quali settori saranno finanziati (es. transizione 5.0, idrogeno, digitalizzazione) e preparare per tempo i progetti di investimento. La programmazione obbliga la PA a **un'analisi ex-ante dei fabbisogni**, evitando il fenomeno dei "bandi deserti" (per scarso interesse) o dei "click-day" selvaggi (per risorse insufficienti rispetto alla domanda). Inoltre, questo meccanismo permette al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) di verificare che non ci siano sovrapposizioni tra incentivi statali e regionali sullo stesso tema, ottimizzando la spesa pubblica e massimizzando l'effetto moltiplicatore degli aiuti sul PIL.

5. Il Tavolo Permanente di Coordinamento (Art. 5)

Viene istituito un **"Tavolo tecnico permanente"** per il coordinamento degli incentivi, presieduto dal MIMIT e composto da rappresentanti dei ministeri economici, delle Regioni e delle associazioni di categoria. Questo organo non ha solo funzioni consultive, ma opera come una cabina di regia per armonizzare le politiche di sostegno. Il Tavolo ha il compito di monitorare l'andamento del Programma triennale, proporre correttivi in caso di inefficienze e definire standard operativi comuni. Un aspetto fondamentale di questo punto è il coinvolgimento delle parti sociali e datoriali: le associazioni di categoria possono segnalare criticità operative dei bandi (es. criteri troppo restrittivi, tempi troppo stretti) direttamente in sede di Tavolo, permettendo correzioni in corso d'opera. Il



coordinamento serve anche a garantire che gli incentivi italiani siano compatibili con la normativa sugli Aiuti di Stato dell'Unione Europea, prevenendo procedure di infrazione che potrebbero portare al recupero forzoso delle somme erogate alle imprese. In sintesi, il Tavolo è il "cervello" del sistema, mentre le singole amministrazioni sono le "braccia" operative, garantendo che l'azione pubblica si muova in modo sincrono.

6. Il "Bando-Tipo" Standardizzato (Art. 6)

Per porre fine alla "babele" amministrativa dove ogni bando ha regole diverse, il Codice introduce il **"Bando-Tipo"**. Si tratta di un **modello standardizzato di avviso pubblico che tutte le amministrazioni centrali (e in prospettiva quelle locali) devono utilizzare**. Il Bando-Tipo definisce una struttura fissa: requisiti di accesso, elenco delle spese ammissibili, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione e cause di revoca devono essere formulati con clausole uniformi. Questo significa che un'impresa che partecipa a un bando per l'innovazione e poi a uno per l'internazionalizzazione troverà la stessa impostazione amministrativa, gli stessi moduli da compilare e le stesse definizioni di spesa. Ciò riduce drasticamente i costi amministrativi per le aziende (meno bisogno di consulenti per interpretare le regole) e accelera i tempi di istruttoria per la PA, che può automatizzare i controlli su campi standardizzati. Le deroghe al Bando-Tipo sono ammesse solo in casi eccezionali e devono essere adeguatamente motivate. Questa standardizzazione facilita anche l'interoperabilità dei sistemi informatici, poiché i dati raccolti sono omogenei e comparabili tra diverse misure agevolative.

7. Soggetti Gestori e Assistenza Tecnica (Art. 7)

L'articolo 7 disciplina il ruolo dei soggetti **gestori** (come Invitalia, SACE, SIMEST o le finanziarie regionali) **a cui la PA può delegare l'attuazione degli incentivi**. Il Codice stabilisce che il rapporto tra Ministero e soggetto gestore deve essere regolato da convenzioni che prevedano obiettivi di performance precisi (es. tempi massimi di istruttoria, numero di pratiche lavorate). Se il gestore non rispetta questi standard, sono previste penalità o la revoca dell'affidamento. Inoltre, viene potenziata l'assistenza tecnica alle imprese. I soggetti gestori non devono limitarsi a "processare pratiche", ma devono offrire servizi di accompagnamento, specialmente per le PMI meno strutturate. Questo include help-desk dedicati, webinar esplicativi e, per i bandi più complessi, un servizio di pre-valutazione o orientamento. **L'obiettivo è trasformare il soggetto gestore da burocrate controllore a partner** che aiuta l'impresa a presentare un progetto di qualità, riducendo il tasso di rigetto per motivi formali e aumentando l'efficacia complessiva della spesa pubblica.

8. Criteri di Premialità (Art. 8 - Parte I)

Il Codice impone che in ogni bando siano previsti **criteri di premialità per orientare lo sviluppo economico verso obiettivi sociali e strategici**. Non basta più presentare un progetto economicamente valido; le imprese ottengono punteggi aggiuntivi o riserve di fondi se valorizzano:

1. **Imprenditoria Femminile e Giovanile:** Punteggi extra per aziende guidate da donne o under 35.
2. **Rating di Legalità:** Premialità per le imprese che hanno ottenuto il rating dall'AGCM, dimostrando elevati standard etici.
3. **Sostenibilità Ambientale:** Priorità ai progetti che superano gli standard minimi di tutela ambientale (DNSH - Do No Significant Harm). Questo punto trasforma l'incentivo da strumento neutro a leva di *policy*: lo Stato premia chi genera valore sociale oltre che economico. Le amministrazioni sono obbligate a inserire queste clausole nei bandi, salvo oggettiva impossibilità tecnica. Ciò spinge le imprese, anche



quelle che non ne avrebbero l'obbligo, ad adottare comportamenti virtuosi (es. certificazioni ambientali, governance inclusiva) per aumentare le chance di ottenere finanziamenti, creando un circolo virtuoso nel tessuto produttivo nazionale.

9. Riserve per le PMI e Microimprese (Art. 8 - Parte II)

Oltre alle premialità, il Codice ribadisce e rafforza **l'obbligo di quote di riserva destinate alle Micro e Piccole e Medie Imprese (PMI)**. In particolare, nei grandi programmi di investimento o nei bandi ad alto contenuto tecnologico, una quota delle risorse (spesso non inferiore al 20-30%) deve essere "blindata" per le realtà minori, evitando che i grandi player industriali assorbano l'intero plafond disponibile. Questa misura serve a contrastare l'asimmetria di potere: le grandi imprese hanno uffici legali e tecnici dedicati alla finanza agevolata, mentre le PMI spesso faticano a competere. La riserva garantisce che una parte della "torta" rimanga accessibile al tessuto connettivo dell'economia italiana (il 99% delle imprese). Inoltre, il Codice incoraggia le aggregazioni: le PMI che partecipano in rete (Contratti di Rete) possono accedere a massimali più alti o a premialità specifiche, incentivando il superamento del nanismo industriale senza penalizzare le singole entità giuridiche.

10. Equiparazione dei Professionisti (Art. 10)

Una delle novità più rilevanti è la **definitiva ed esplicita equiparazione dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi alle PMI ai fini dell'accesso agli incentivi**. Sebbene questo principio fosse già presente in alcune norme UE e nazionali recenti, il Codice lo rende sistematico: in tutti i bandi rivolti alle imprese, la dicitura "impresa" si intende estesa ai professionisti, salvo esplicita e motivata esclusione (es. bandi prettamente industriali). Ciò significa che architetti, ingegneri, avvocati, ma anche freelance digitali, possono accedere ai bandi per la digitalizzazione, per l'acquisto di beni strumentali o per l'efficientamento energetico dei propri studi, esattamente come una S.r.l. Questa norma riconosce il valore economico del lavoro autonomo e mira a modernizzare il settore dei servizi professionali, spesso rimasto ai margini delle politiche industriali (ad esempio, esclusi in passato da molti benefici dell'Industria 4.0).

11. Standardizzazione delle Spese Ammissibili (Art. 11)

L'articolo 11 affronta uno dei temi più spinosi: cosa si può finanziare? Il Codice stabilisce un **elenco tassativo e standardizzato delle voci di spesa ammissibili** (es. macchinari, suolo aziendale, consulenze, personale, spese generali forfettarie). Viene fissato il principio che le spese devono essere "pertinenti e congrue" e sostenute a condizioni di mercato. Vengono introdotte le "Opzioni di Costo Semplificate" (OCS): per molte voci di spesa (come le spese generali o il costo del personale), non sarà più necessario presentare centinaia di fatture e cedolini, ma si applicheranno tassi forfettari (flat rate) calcolati sui costi diretti. Ad esempio, le spese generali potrebbero essere rimborsate automaticamente come il 15% o il 20% dei costi del personale. Questo riduce enormemente il carico burocratico della rendicontazione e il rischio di errori contabili, accelerando i tempi di erogazione del saldo finale.

12. Forme di Aiuto e Strumenti Finanziari (Art. 12)

Il Codice cataloga le forme di aiuto concedibili: **contributo a fondo perduto** (grant), contributo **in conto interessi**, **credito d'imposta**, **garanzia pubblica** e strumenti di **ingegneria finanziaria** (equity o quasi-equity). La norma spinge verso un mix equilibrato: si cerca di ridurre l'abuso del fondo perduto (spesso deresponsabilizzante) a favore di strumenti misti o rotativi, che impegnano l'imprenditore nel rischio d'impresa.



Viene codificata la possibilità di cumulare diverse forme di aiuto sullo stesso investimento, nei limiti dei massimali previsti dagli Aiuti di Stato (regolamento *De Minimis* o GBER). Un aspetto innovativo è la preferenza per il credito d'imposta automatico per gli investimenti standardizzati (es. acquisto macchinari 4.0), mentre le procedure valutative (bandi) sono riservate a progetti complessi di R&S. Questo distingue chiaramente tra "incentivi automatici" (diritto soggettivo dell'impresa se rispetta i requisiti) e "incentivi valutativi" (concessione discrezionale basata sulla qualità del progetto).

13. Procedure di Accesso: Superamento del Click-Day (Art. 13)

Il Codice interviene sulle modalità di selezione, **cercando di limitare l'uso del famigerato "Click-Day"** (l'assegnazione dei fondi in base all'ordine cronologico di invio al secondo). L'articolo 13 stabilisce che il Click-Day può essere utilizzato solo per misure standardizzate e ad alto volume, ma deve essere gestito con piattaforme informatiche stabili e trasparenti. Per i progetti più complessi, si impone la procedura "a sportello valutativo" (ordine cronologico ma con soglia minima di qualità) o "a graduatoria" (confronto competitivo tra progetti). Viene introdotto il meccanismo della "prenotazione" delle risorse: l'impresa può bloccare i fondi presentando una domanda preliminare, avendo poi un tempo congruo per perfezionare il progetto esecutivo. Questo evita la corsa all'invio di progetti raffazzonati solo per prendere il posto in fila, favorendo la qualità della progettazione e la reale fattibilità degli investimenti.

14. Il Soccorso Istruttorio Rafforzato (Art. 14)

Viene sancito il diritto al "**Soccorso Istruttorio**": se una domanda di incentivo è incompleta o presenta irregolarità formali sanabili (es. manca una firma, un allegato è illeggibile, un dato anagrafico è impreciso), l'amministrazione *deve* chiedere all'impresa di integrare la documentazione, concedendo un termine (solitamente 10 giorni). L'amministrazione non può rigettare la domanda *tout court* per vizi puramente formali senza aver prima attivato il soccorso. Questo principio, derivato dal Codice degli Appalti e dalla Legge 241/90, diventa centrale anche negli incentivi. Tutela la sostanza sulla forma: se il progetto è valido e l'impresa ha i requisiti, non deve perdere i fondi per un errore materiale. Tuttavia, il soccorso non può essere usato per aggiungere requisiti che mancavano alla data di scadenza (es. se mancava il bilancio approvato, non si può produrlo dopo).

15. Erogazione e Tempi Certi (Art. 15)

L'articolo 15 fissa termini perentori per l'erogazione delle risorse. **Una volta approvato il rendiconto, la PA deve pagare entro un termine standard** (es. 30 o 60 giorni). Sono previste procedure semplificate per gli anticipi: le imprese possono ricevere una quota (solitamente fino al 30-40%) subito dopo la concessione, previa presentazione di fideiussione (che per le PMI può essere scontata o coperta da fondi di garanzia). Il Codice introduce il meccanismo del "SAL" (Stato Avanzamento Lavori) standardizzato: l'impresa può chiedere pagamenti intermedi al raggiungimento di determinati step fisici o finanziari del progetto. Questo garantisce flussi di cassa costanti alle aziende durante la realizzazione dell'investimento, riducendo l'esposizione finanziaria con le banche e il rischio di crisi di liquidità che spesso porta all'abbandono dei progetti approvati.

16. Vincoli Anti-Delocalizzazione (Art. 16)

In risposta a casi di cronaca recenti, **il Codice inasprisce le norme contro la delocalizzazione**. Le imprese che beneficiano di incentivi per investimenti produttivi devono impegnarsi a mantenere l'attività nel sito incentivato (o comunque in Italia/SEE a seconda del bando) per un periodo minimo (solitamente 5 anni per le grandi imprese, 3



per le PMI) dalla data di completamento dell'investimento. Se l'impresa sposta la produzione fuori dall'area prevista (soprattutto se verso Paesi extra-UE) prima del termine, scatta la revoca totale dell'incentivo con obbligo di restituzione maggiorata degli interessi e, nei casi più gravi, sanzioni amministrative. Questo vincolo mira a garantire che il denaro dei contribuenti italiani generi occupazione e PIL sul territorio nazionale in modo duraturo, scoraggiando il "turismo degli incentivi" (imprese che prendono i soldi e poi spostano le macchine all'estero).

17. Revoche e Recupero Crediti (Art. 17)

L'articolo disciplina in modo unitario le cause di revoca. Oltre alla delocalizzazione, la revoca scatta per: **mancata realizzazione del progetto, perdita dei requisiti soggettivi** (es. fallimento o perdita onorabilità), **rendicontazione di spese false o inesistenti**. Viene introdotta una procedura accelerata per il recupero delle somme indebitamente percepite: l'atto di revoca costituisce titolo esecutivo e viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate Riscossione se l'impresa non paga spontaneamente. Tuttavia, il Codice introduce anche il principio di proporzionalità: per inadempimenti parziali (es. progetto realizzato all'80%), la revoca può essere parziale, salvando la quota di incentivo corrispondente alla parte di progetto utilmente realizzata, evitando di penalizzare eccessivamente imprese che hanno incontrato difficoltà oggettive ma hanno comunque generato valore.

18. Controlli e Verifiche (Art. 18)

Il sistema dei controlli viene razionalizzato. Si passa dai controlli documentali a tappeto (che paralizzano gli uffici) ai controlli a campione basati su analisi del rischio, integrati da controlli automatici tramite incrocio di banche dati. Prima di erogare, la PA deve verificare automaticamente: **la regolarità contributiva** (DURC), la regolarità **fiscale** (assenza di cartelle esattoriali sopra certe soglie), e **l'assenza di interdittive antimafia**. Se il controllo automatico rileva irregolarità, l'erogazione viene sospesa e si attiva la procedura di compensazione (l'incentivo viene usato per pagare il debito col fisco/INPS). Questo automatismo tutela l'erario e velocizza i tempi per le imprese in regola, che non devono produrre certificati cartacei.

19. Regime Fiscale e Cumulabilità (Art. 19)

L'articolo chiarisce il trattamento fiscale degli incentivi: salvo diversa specifica disposizione, **i contributi in conto capitale non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF/IRES (sono esentasse)** in molti casi specifici previsti da leggi speciali, ma il Codice rimanda alla normativa fiscale vigente per la regola generale (che spesso li tassa). Tuttavia, il punto cruciale è la disciplina del cumulo: il Codice stabilisce che **gli incentivi nazionali sono cumulabili con altri aiuti (regionali o europei) fino a coprire il 100% della spesa ammissibile**, a patto che le normative specifiche delle singole misure lo consentano e che non si superino i massimali di aiuto di Stato. Questa norma serve a chiarire i dubbi ricorrenti su "posso usare il Credito d'Imposta 4.0 insieme al bando regionale?", fornendo una cornice giuridica certa che favorisce la leva finanziaria per gli investimenti.

20. Valutazione d'Impatto e Trasparenza (Art. 20-22)

Il Codice chiude il ciclo con **l'obbligo di valutazione ex-post**. Non basta dire "abbiamo speso tutto", bisogna capire "cosa è cambiato". Viene potenziato il sistema di monitoraggio presso il MIMIT, che dovrà produrre annualmente una relazione sull'efficacia degli incentivi (aumento fatturato, occupazione creata, brevetti depositati dalle imprese beneficiarie). Viene garantita la massima trasparenza: l'elenco dei beneficiari (ragione sociale e importo ricevuto) deve essere pubblico e consultabile sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA). Questo



permette un controllo diffuso da parte dell'opinione pubblica e degli analisti economici sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo una cultura della responsabilità (accountability) sia per chi concede gli aiuti sia per chi li riceve.

Esempi Concreti di Applicazione

Ecco tre scenari che illustrano come il Codice impatterà sulla realtà aziendale dal 2026:

- **Caso A: La Startup Innovativa e il "Soccorso Istruttorio"**
 - *Situazione:* Una startup tech presenta domanda per un bando "Smart & Start" tramite il portale unico. Nella fretta, l'amministratore dimentica di firmare digitalmente l'allegato tecnico B.
 - *Prima del Codice:* La domanda sarebbe stata probabilmente rigettata per vizio formale, costringendo l'impresa a fare ricorso al TAR o attendere il bando successivo.
 - *Con il Codice:* Il sistema rileva l'errore o il funzionario, in fase di istruttoria, invia una PEC di "Soccorso Istruttorio" chiedendo di inviare il file firmato entro 10 giorni. La startup ottempera e la domanda viene valutata nel merito, ottenendo il finanziamento.
 - **Caso B: La PMI Manifatturiera e l'Automazione dei Controlli**
 - *Situazione:* Una media impresa metalmeccanica deve ricevere la seconda tranche di un contributo per l'acquisto di macchinari 5.0.
 - *Prima del Codice:* L'impresa doveva inviare DURC, certificati antimafia aggiornati e attendere mesi che il funzionario verificasse manualmente le fatture.
 - *Con il Codice:* Al momento della richiesta di saldo sul portale, il sistema interroga in tempo reale INPS e Agenzia delle Entrate. Verifica che il DURC è regolare e che non ci sono debiti iscritti a ruolo ostativi. Le fatture elettroniche vengono importate automaticamente dallo SDI. L'erogazione viene autorizzata in 30 giorni.
 - **Caso C: La Grande Impresa e il Vincolo Anti-Delocalizzazione**
 - *Situazione:* Una multinazionale riceve 5 milioni di euro per aprire una nuova linea produttiva in Campania (zona ZES). Dopo 3 anni, decide di spostare la produzione in un Paese extra-UE per tagliare i costi.
 - *Con il Codice:* Essendo passati meno di 5 anni (vincolo per le grandi imprese), scatta la revoca totale. L'azienda deve restituire i 5 milioni più gli interessi legali maggiorati. Inoltre, viene inserita in una "black list" che le impedisce di accedere ad altri incentivi nazionali per un periodo determinato.
-



Dati Statistici sull'Attuale Sistema degli Incentivi

Per comprendere la necessità di questa riforma, è utile analizzare la fotografia del sistema pre-Codice (basata su dati 2023-2024 e sulla Relazione sugli interventi di sostegno):

- **Frammentazione Estrema:** Nel 2023 sono stati censiti circa **2.723 interventi agevolativi** attivi in Italia. Di questi, la stragrande maggioranza è di livello regionale (circa 2.375), mentre quelli statali centrali sono circa 348. Questa giungla normativa rende difficilissimo per un'impresa orientarsi.
- **Accessibilità Limitata:** Nonostante l'alto numero di bandi, l'accesso è elitario. Le analisi indicano che solo il **6,12% delle imprese italiane** è riuscita a ottenere un contributo pubblico tramite bando nel 2023. Circa 19 imprese su 20 restano escluse, spesso non per mancanza di requisiti, ma per complessità burocratica o mancata conoscenza delle opportunità.
- **Volume delle Garanzie:** Il Fondo di Garanzia per le PMI rimane lo strumento "regina". Tra il 2017 e il 2023 ha gestito oltre 3,4 milioni di operazioni, garantendo quasi 289 miliardi di euro. Tuttavia, questo strumento agisce sul debito, non sulla patrimonializzazione.
- **Aiuti "De Minimis":** Dal 1° gennaio 2024, il massimale per gli aiuti di importo minore (senza notifica UE) è salito da 200.000 a **300.000 euro** nell'arco di tre anni, offrendo più margine di manovra per le piccole sovvenzioni che costituiscono la gran parte numerica degli aiuti erogati.
- **Distribuzione Geografica:** Esiste un forte divario. Le imprese del Nord intercettano meglio gli incentivi per l'innovazione (R&S, 4.0), mentre al Sud prevalgono gli aiuti fiscali automatici (Decontribuzione Sud, Credito d'imposta ZES) o i fondi strutturali gestiti, talvolta con ritardi, dalle Regioni.



Ecco 10 aspetti critici del **Decreto Legislativo n. 184/2025** (Codice degli incentivi), individuati attraverso l'analisi testuale del provvedimento e le osservazioni sollevate da operatori e analisti.

Le criticità sono suddivise tra profilo **normativo** (lacune o rigidità del testo) e profilo di **efficacia/attuazione** (rischi operativi dal 2026).

A. Criticità Normative e Giuridiche

1. **Esclusione degli Incentivi Fiscali Automatici (Parziale Copertura)** Il Codice, pur proponendosi come "testo unico", lascia fuori una fetta enorme del sostegno alle imprese. L'Art. 1 specifica che le norme si applicano ai procedimenti amministrativi, escludendo di fatto i **crediti d'imposta automatici** (quelli senza fase istruttoria valutativa), che negli ultimi anni hanno rappresentato la maggioranza degli aiuti (es. Transizione 4.0/5.0).
 - *Rischio*: Si crea un "doppio binario": un sistema regolato e complesso per i bandi, e un "far west" normativo parallelo per i bonus fiscali, vanificando l'obiettivo di avere un quadro unitario.
2. **Rigidità della Programmazione Triennale** L'Art. 4 impone una programmazione triennale vincolante. Se da un lato favorisce la prevedibilità, dall'altro rischia di ingessare la politica industriale. I mercati cambiano rapidamente (come dimostrato da crisi energetiche o pandemiche); dover attendere l'aggiornamento annuale del Programma per lanciare nuove misure potrebbe rendere lo Stato troppo lento nel reagire a shock esterni.
 - *Criticità*: Scarsa reattività di fronte a emergenze o nuove tecnologie dirompenti che richiedono interventi *ad hoc* immediati.
3. **Ambiguo "Bando" ai Click-Day** Nonostante le critiche del Consiglio di Stato e l'intento dichiarato di abolirli, l'Art. 13 non vieta del tutto i "click-day" (assegnazione in base all'ordine cronologico). Li ammette ancora per le misure "standardizzate", che sono spesso quelle più richieste dalle PMI.
 - *Rischio*: Il testo legittima ancora procedure basate sulla velocità di connessione internet piuttosto che sulla qualità del progetto, mantenendo una modalità di assegnazione fortemente contestata dalle associazioni di categoria e dalla giustizia amministrativa.
4. **Eterogenesi dei Fini nelle Premialità (Art. 8)** Il Codice carica gli incentivi economici di molteplici obiettivi sociali (parità di genere, giovani, rating legalità, tutela ambientale). Sebbene eticamente corretti, l'accumulo di "condizionalità" rischia di trasformare ogni bando in un percorso a ostacoli burocratico.
 - *Criticità*: Le imprese potrebbero rinunciare a chiedere fondi per l'innovazione perché non riescono a soddisfare requisiti sociali non pertinenti al loro core business (es. una piccola officina meccanica che fatica a dimostrare politiche di gender balance strutturate).
5. **Conflitto di Competenze Stato-Regioni** L'Art. 5 istituisce il "Tavolo permanente", ma l'Art. 1 impone i principi del Codice anche alle Regioni come "livelli essenziali delle prestazioni". Dato il forte autonomismo di alcune Regioni e le competenze concorrenti in materia di sviluppo economico, è altamente probabile un aumento del contenzioso costituzionale se lo Stato cercherà di imporre il "Bando-Tipo" a misure finanziate con fondi regionali.
 - *Rischio*: Paralisi attuativa dovuta a ricorsi alla Corte Costituzionale o mancata adesione delle Regioni alla piattaforma unica.



B. Criticità di Efficacia e Attuazione

6. **Rischio "Collo di Bottiglia" Tecnologico** L'intera impalcatura si regge sul funzionamento perfetto del portale *Incentivi.gov.it* e del Registro Nazionale Aiuti (RNA) (Art. 3). La storia della PA digitale italiana (si pensi ai crash dei click-day passati) suggerisce cautela.
 - *Criticità*: Se il sistema di interoperabilità (che deve parlarsi con INPS, Agenzia Entrate, Camere di Commercio) si blocca o ha bug, si ferma l'intera macchina delle erogazioni nazionali, senza procedure analogiche di backup immediate.
7. **Effetto Deterrente delle Sanzioni per Delocalizzazione** L'Art. 16 prevede sanzioni molto severe (revoca + interessi maggiorati fino a 4 volte) per chi delocalizza. Le associazioni (es. ANCE) hanno segnalato che la norma è scritta in modo talmente rigido da rischiare di colpire anche imprese con cantieri mobili o sedi temporanee all'estero, non per volontà di delocalizzare ma per natura del business (es. costruzioni).
 - *Rischio*: Questo potrebbe scoraggiare gli investimenti esteri in Italia: una multinazionale potrebbe temere di rimanere "ostaggio" dell'investimento italiano anche se le condizioni di mercato globali cambiassero.
8. **Il miraggio dell'"Invarianza Finanziaria"** L'Art. 27 contiene la classica clausola "a costo zero": le amministrazioni devono attuare la riforma con le risorse esistenti.
 - *Criticità*: Creare piattaforme avanzate con AI, formare il personale per gestire il "Bando-Tipo" e garantire assistenza tecnica (Art. 7) richiede investimenti ingenti. Senza fondi dedicati al *capacity building* della PA, la riforma rischia di rimanere sulla carta o di essere gestita da uffici sotto organico, rallentando le istruttorie invece di velocizzarle.
9. **Periodo Transitorio e "Blocco" degli Investimenti** L'entrata in vigore è fissata al **1° gennaio 2026** (Art. 28). Fino ad allora, si rischia un anno di "limbo" (2025) in cui le imprese rinviando gli investimenti aspettando le nuove regole (più certe) e le PA rinviando i bandi per non doverli rifare.
 - *Rischio*: Un buco negli investimenti nel 2025 e un ingorgo amministrativo a inizio 2026 quando tutte le misure partiranno insieme.
10. **Penalizzazione delle PMI del Sud** L'uniformità imposta dal Codice (stesse regole per tutti) potrebbe paradossalmente svantaggiare le realtà più deboli. Le grandi imprese hanno uffici legali per adeguarsi rapidamente al "Bando-Tipo" e ai nuovi requisiti ESG; le microimprese del Mezzogiorno, spesso meno strutturate, potrebbero trovare l'asticella dell'accesso troppo alta senza un accompagnamento specifico che il Codice demanda ai soggetti gestori (ma senza fondi aggiuntivi).
 - *Criticità*: Rischio di accentuare il divario, premiando chi è già efficiente burocraticamente piuttosto che chi ha bisogno di sviluppo.